Procedura di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce

Ai sensi dell'art. 4, comma 4

Decreto n. 644 del 30 giugno 2012

- Aggiornamento 01 dicembre 2020 -

Sommario

1. Premessa
2. La Normativa di riferimento
   2.1 Le caratteristiche dalla CIV
   2.2 La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: il “saldo disponibile”
3. Criteri di applicazione della CIV
4. Determinazione dei costi dell’Istruttoria veloce

1. Premessa

L'art. 6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'art. 117-bis, rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti". Detto articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti ed inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, le banche possano applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione, 18 maggio 2012, n. 62, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge dispone che la CIV "non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Da ultimo, con l'emanazione del Decreto n. 644 del 30 giugno 2012, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. L'art. 4, comma 4, lettera a) del citato decreto, ha inoltre previsto che le banche provvedano a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta una istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Con decorrenza 02/07/2012, la Banca ha provveduto a modificare il regime di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di fido e oltre il limite di fido (Circ. 12/324 e succ. agg.), conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR con il presente documento la Banca formalizza le procedure interne volte a determinare i casi di applicazione della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi.

2. La normativa di riferimento

2.1 Le caratteristiche della CIV

In base a quanto riportato all'art. 4 del Decreto 644/2012, la CIV presenta le seguenti caratteristiche:

a. è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
b. non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
c. è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;

d. è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la CIV né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

La CIV non è dovuta:

a. nei rapporti con i consumatori, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti (tale esclusione vale per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare):
   - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
   - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
b. quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
c. quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

Per i clienti non consumatori salvo casi eccezionali previsti dai singoli contratti, la Banca ha deciso di non applicare la commissione se lo sconfinamento non supera l'importo di 100 €.

2.2 La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: il "saldo disponibile"

L'art. 4 comma 2 lett. d) del decreto CICR del 30 giugno 2012 precisa che la CIV "è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al saldo disponibile di fine giornata".

Per comprendere l'ambito di applicazione della norma, pertanto, occorre tenere in considerazione il fatto che ad ogni accredito o addebito possono essere assegnate tre tipologie di date:

- la data "contabile": rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la data "valuta": è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione; la data "disponibile": indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre fasi sopradescritte possono non coincidere temporalmente, verificarsi quindi in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita.

Come per addebiti e accrediti, sussistono quindi tre tipologie di saldo: contabile, liquido (valuta) e disponibile. Quest'ultimo è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni in base alla data "disponibile" e rappresenta l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

3. Criteri di applicazione della CIV

La Banca – in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economiche del cliente che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto - svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito creditizio del cliente e valutare la posizione tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall'eventuale sconfinamento.

Ciò avviene in relazione agli addebiti riconducibili a tutte le operazioni disposte allo sportello. Inoltre, per le operazioni non disposte allo sportello che comportino un addebito eccedente il saldo disponibile il personale della Banca svolge giornalmente, con l'ausilio di apposite procedure informatiche, la relativa valutazione.

In entrambi i casi (operazioni disposte alle sportello e movimenti centralizzati), lo svolgimento dell'attività di istruttoria veloce comporta le seguenti attività:

- rilevazione dello sconfinamento;
- verifica dell'operazione che genera lo sconfinamento;
- valutazione del merito creditizio; ▪ eventuale contatto con il cliente;
- condivisione delle valutazioni con il Responsabile ovvero richieste di autorizzazione all'Organo superiore;
- valutazione della posizione da parte del Responsabile o dell'Organo superiore; ▪ conclusione della fase autorizzativa.

La CIV può, quindi, essere applicata a fronte di sconfinamenti riconducibili, a titolo esemplificativo, a:

- Assicurazioni;
- Fondi pensione e PAC;
- Pagamento effetti;
- Assegni;
- Utenze e bollette;
- Addebiti diretti (esclusi addebiti "a rischio banca");
- Imposte, tasse e tributi;
- Pagamenti MAV/RAV;
- Moneta elettronica;
- Pagamenti verso la PA;
- Pagamento stipendi;
- Certificati di conformità;
- Confidi;
- Disposizioni di pagamento (tra cui bonifici, giroconti, disposizioni permanenti, etc.); Bollettini bancari e postali;
- Operazioni di tesoreria;
- Prelievi allo sportello;
- Ricariche telefoniche;

- Ogni altro addebito previa valutazione da parte della Banca.

La CIV non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, come ad esempio in caso di addebito di commissioni, canoni, competenze, pagamento rate mutui e finanziamenti erogati dalla Banca.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica né il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori addebiti eccedenti il saldo disponibile, né il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

Per i clienti consumatori è previsto un massimale trimestrale pari a 500 euro.

4. Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Ogni qualvolta si verifichi uno sconfinamento o un incremento dell'importo già sconfinato, nei termini sopra descritti, il personale della Banca, al fine di valutare la movimentazione ed esprimere una scelta in merito all'operazione, compie le attività indicate al paragrafo 3.

Le attività di istruttoria veloce presentano diverse voci di costo, legate al tempo impiegato da ciascuna delle figure professionali coinvolte, ai servizi e alle procedure informatiche utilizzate ed al supporto ricevuto da altre strutture.

La Banca ha calcolato il costo industriale derivante dallo svolgimento di un'istruttoria veloce, attraverso le seguenti macro-fasi:

- definizione dei processi (differenziati per canale/segmento/tipo di sconfino/fascia di sconfino) per singola fase con rilevazione delle tempistiche;
- calcolo del costo azienda al minuto per ciascuna figura professionale avente un ruolo attivo nel processo in esame;
- calcolo del costo industriale di ciascun processo;
- determinazione del costo industriale distinto tra consumatori, non consumatori e fasce di sconfino, attraverso la ponderazione sul n° di sconfini.

Il dettaglio dell'analisi ha consentito di determinare le condizioni da applicare alla clientela (diversificandole per consumatori e non consumatori) in modo tale che siano coerenti rispetto ai costi mediamente sostenuti per svolgere tale attività.

In base alla suddetta analisi, la Banca applica la CIV nella misura indicata nei Fogli Informativi pubblicati sul sito internet e disponibili in filiale.